BREVI DI MERITO

IN COLLABORAZIONE CON **«IL MERITO»** *www.ilsole24ore.com/il merito*

Usura e stato di bisogno
La causa delle difficoltà è irrilevante

In materia di usura, lo stato di bisogno della vittima previsto dall'articolo 644 del Codice penale ai fini della configurabilità del reato (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 108/96) esige, sotto un profilo soggettivo, una particolare condizione psicologica, da qualsiasi causa determinata, in presenza della quale il soggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione. Sotto il profilo oggettivo, invece, può essere di qualsiasi natura, specie e grado e quindi, tra l'altro, può derivare anche dalla necessità di soddisfare un vizio (come quello del gioco d'azzardo), non essendo richiesto dalla norma incriminatrice alcun requisito. Con essa, infatti, si è voluto colpire il disvalore di una condotta considerata dal legislatore come una grave forma di parassitismo, causa di vero e proprio allarme in una società civile, ed è per questo che non può e non deve rilevare la causa che ha determinato il bisogno e la relativa menomazione psicologica. *(Federico Ciaccafava)*

Tribunale di Bologna, sentenza 125/2005 - Presidente estensore Gilotta

Falsità in scrittura privata
L'invio della raccomandata è già reato

Nel delitto di falsità in scrittura privata l'uso del documento fa parte della condotta criminosa necessaria per integrare il reato, che si consuma nel momento in cui il documento viene usato. Tuttavia, nell'ipotesi di scrittura privata falsa spedita per posta l'uso della scrittura si verifica non nel momento e nel luogo in cui l'atto perviene al destinatario bensì nel momento dell'invio, poiché è da tale momento che il mittente perde la disponibilità del documento e non può più disporne. In sostanza in tali casi il reato si perfeziona anche quando la missiva non raggiunge il destinatario. Nella fattispecie il giudice romano, in seguito alla querela presentata dal coniuge separato dell'imputata per l'invio di numerose raccomandate ad uffici ed enti pubblici con firma apocrifa del marito, aderendo a tale principio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale poiché, dall'esame delle ricevute di ritorno, è emerso che le missive erano state inviate da un ufficio postale di Foggia. *(Luciano Scavonetto)*

Tribunale di Roma, sentenza 10648/2005 - Giudice monocratico Patrone

Risarcimento del danno da delitto
L'«abolitio criminis» non ha valore civile

Il diritto della persona danneggiata dal reato alla restituzione e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ha natura civilistica e le disposizioni dell'articolo 185 del Codice penale non hanno efficacia costitutiva di tali diritti, ma mera funzione di regole integratrici dei generali principi degli articoli 2043 e 2059 del Codice civile, che ne fanno un'enunciazione e un'applicazione più ampia di quella penale. Ne consegue che al diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno non si applicano i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall'articolo 2 del Codice penale, ma il principio dell'articolo 11 delle preleggi, e pertanto il diritto al risarcimento permane anche a seguito di abolitio criminis, nulla rilevando successive modifiche legislative, che non abbiano espressamente disposto sui diritti quesiti. *(Federico Ciaccafava)*

Tribunale di Milano, sentenza 4073/2005 - Giudice unico Fraccon

Procedure concorsuali consecutive
La revocatoria si misura sulla «minore»

In tema di azione revocatoria fallimentare, in caso di successione di procedure concorsuali — nel caso di specie, ammissione di una società per azioni alla procedura di concordato preventivo e successiva dichiarazione di fallimento della stessa società — il computo a ritroso del cosiddetto «periodo sospetto», ai fini dell'esercizio da parte del curatore fallimentare dell'azione prevista dall'articolo 67, comma secondo, del regio decreto 1942, n. 267, inizia a decorrere dalla data di adozione del decreto di ammissione alla procedura concorsuale minore. In tal modo, infatti, si impedisce che il decorso del tempo relativo allo svolgimento della procedura concorsuale minore possa concretamente pregiudicare la massa dei creditori e così precludere l'utile e proficuo esperimento di eventuali azioni revocatorie per decorrenza del termine di prescrizione. *(Federico Ciaccafava)*

Tribunale di Milano, sentenza 4081/2005 - Giudice unico Gallina

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI ■ Nuova pronuncia di merito sull'applicazione del decreto legislativo 231/01

Niente fondi alla Srl colpevole

Lo stop ai finanziamenti concessi alla società coinvolta rientra tra le misure cautelari previste dalla norma

L'applicazione delle regole sulla responsabilità amministrativa delle società può comportare l'adozione da parte del Gip di misure cautelari come l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi per la durata di un anno (articolo 9, comma 2, lettera d, del Dlgs 231/2001). A ciò può anche aggiungersi la revoca dell'ultima tranche di un finanziamento pubblico già concesso.

> Gli illeciti devono essere «continuativi»

Sono questi, infatti, i provvedimenti assunti dal Gip del Tribunale di Sciacca con un'ordinanza del 30 maggio scorso (Giudice monocratico Miceli) in merito a un'articolata indagine volta ad accertare i reati commessi dai legali rappresentanti di alcune società di capitali nel corso di un procedimento amministrativo, culminato con la concessione di finanziamenti da parte del ministero delle Attività produttive per la realizzazione di un impianto industriale.

Le ipotesi di reato accertate in capo ad alcuni soggetti appartenenti ai vertici aziendali — truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche ex articolo 640-bis del Codice penale — hanno condotto il Gip a provvedere in questo modo nei confronti di una Srl indagata.

In particolare, è stata ritenuta non ostativa, ai fini dell'accertamento della responsabilità a carico dell'ente la circostanza che le condotte contestate agli indagati si fossero svolte in un ambito temporale (1998-2002) parzialmente anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 231/01.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il giudice ha richiamato una serie di pronunce della Cassazione concernenti il momento consumativo del delitto di truffa. Secondo tali decisioni, infatti, la truffa si configura come reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la *deminutio patrimonii* del soggetto passivo. Ne consegue che nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della *datio* di un bene economico, bensì nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Qualora, quindi, l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione, da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la riscossione o utilizzazione dei titoli, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.

Da qui un'ulteriore conseguenza: quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo e unico disegno criminoso; atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione.

Per quanto concerne il regime della responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, l'ordinanza si sofferma, infine, sulla questione relativa ai rapporti intercorrenti tra fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 231/2001 e il "profitto di rilevante entità" conseguito dall'ente, quale condizione posta dall'articolo 13 del decreto ai fini della irrogazione delle sanzioni interdittive.

> Serve un nesso «funzionale» tra gli stessi

Sotto tale profilo, il Gip ha sottolineato come, sebbene queste ultime non si applichino ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del provvedimento, di tali fatti il giudice ben può tenere conto, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito del "profitto di rilevante entità", in presenza di una duplice condizione: in primo luogo, la commissione degli illeciti sia proseguita anche dopo l'entrata in vigore del decreto; in secondo luogo, tra i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto, e quelli commessi dopo, sussista un vincolo funzionale. Condizioni ritenute dal Gip entrambe sussistenti nel caso in esame.

FEDERICO CIACCAFAVA

I «precedenti»
Alcune delle applicazionin più significative del Dlgs 231 del 2001

- **Settembre 2004.** Viene applicata la misura cautelare del commissariamento, poi annullata in sede di riesame (dicembre 2004), nei confronti di una società, con la sospensione della misura nei confronti di altre due in vista dell'adozione dei modelli organizzativi
- **Maggio 2004.** A Milano quattro aziende, imputate in un procedimento per tangenti pagate per essere favorite nelle gare di appalti sanitari, patteggiano sanzioni pecuniarie che vanno da quarantamila a sessantamila euro
- **Aprile 2004.** Qualche settimana prima, sempre a Milano, viene disposta la sospensione dalla contrattazione con la Pa per un anno, poi confermata in sede di riesame con ordinanza (ottobre 2004), nei confronti di una società indagata in un procedimento per corruzione
- **Aprile 2003.** Viene applicata in via cautelare la misura del commissariamento di una società indagata a Roma, per evitare conseguenze sull'occupazione, nonché 'interdizione a contrattare con la Pa
- **Novembre 2002.** Nel 2002 a Pordenone viene patteggiata la pena pecuniaria, dopo che l'azienda ha riparato il danno subito dalla Pa

IN COLLABORAZIONE CON
Il Merito
www.ilsole24ore.com/ilmerito

ANALISI

Il marchio «Italia» a tutela delle Pmi

DI GIORGIO RESTA E ANDREA ZOPPINI

Al fine di tutelare la produzione italiana dalla concorrenza di prodotti a basso costo e contrastare il fenomeno della contraffazione, è stata recentemente proposta l'introduzione di un regime di etichettatura delle merci importate, assieme alla promozione di un marchio di qualità "made in Italy".

Questa soluzione, finalizzata ad accrescere le informazioni sulla provenienza geografica del prodotto, ha incontrato il plauso di economisti, politici e di molti organismi di categoria. Dopo una discussione di tre anni, la Camera ha approvato in prima lettura il 30 maggio scorso un disegno di legge intitolato «Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani», il quale tra le altre cose prevede l'istituzione di un marchio «100 per cento Italia», di proprietà dello Stato, per i prodotti finiti «per i quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano» (si veda «Il Sole-24 ore» del 2 giugno).

La logica che ispira tale provvedimento appare in sé condivisibile. L'indicazione d'origine "made in" apposta su un prodotto può infatti contribuire a rafforzare la concorrenza, dal momento che riduce l'asimmetria informativa tra produttori e consumatori.

Questa funzione è generalmente assolta dal marchio, il quale aiuta a discernere la qualità di un bene non agevolmente ispezionabile da parte dell'acquirente, creando un effetto di fidelizzazione. L'esperienza insegna però che, perché ciò avvenga, è necessario un ingente investimento iniziale in pubblicità. Perciò per le imprese più piccole, il ricorso all'indicazione di provenienza geografica "made in" sostituire il marchio celebre. È indispensabile, però, che l'indicazione d'origine sia veritiera e sia protetta contro gli abusi che vanno sempre più diffondendosi come attesta la crescita del contenzioso di fronte alla magistratura ordinaria e all'Antitrust per i profili di pubblicità ingannevole. Quest'esigenza è presente nel progetto approvato a Montecitorio. Esso prevede un articolato sistema di controlli sulla veridicità delle attestazioni rese dall'azienda al momento della concessione del marchio «100 per cento Italia» e più in generale circa la correttezza degli usi del segno.

> Per evitare conflitti con il diritto Ue si dovrebbe promuovere anche un'etichetta «made in Europe»

Non sono pochi, tuttavia, i lati oscuri del provvedimento. Innanzitutto appare discutibile la scelta di fissare in astratto una definizione rigida e applicabile a qualsiasi classe merceologica di «prodotto realizzato interamente in Italia». Lo svantaggio consiste nel non differenziare adeguatamente a seconda del tipo di prodotti. Si pensi al dato dell'utilizzazione di materie prime importate, il quale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 non è ostativo dell'attribuzione italiana del prodotto, quando invece in relazione ad alcuni beni l'origine delle materie prime non risulta affatto irrilevante ai fini della qualità della merce e della decisione d'acquisto del consumatore (tant'è che la Federal Trade Commission considera la provenienza delle materie prime un parametro importante ai fini del giudizio sulla veridicità dell'etichetta «all made in Usa»). All'opposto, l'ideazione e il disegno del prodotto, pur considerati dalla stessa norma quali imprescindibili requisiti di «italianità», non sempre assumono un rilievo decisivo.

In secondo luogo, desta perplessità la decisione di burocratizzare l'intero procedimento, istituendo un marchio di proprietà statale e coinvolgendo organi quali il ministero delle Attività produttive e le Camere di commercio. In terzo luogo, adottando un sistema di questo tipo, si è trascurato un possibile conflitto con il diritto comunitario e con l'articolo 28 del Trattato. La Corte di Giustizia ha infatti più volte censurato le normative nazionali deputate all'istituzione di marchi di qualità incentrati sul mero elemento della provenienza geografica del prodotto in ragione dei possibili effetti restrittivi per la libera circolazione delle merci (da ultimo le decisioni 5 novembre 2002, C-325/00 e 6 marzo 2003, C-6/02). A rilievi analoghi si espone l'articolo 7 del disegno di legge, che lascia intravedere un sistema di etichettatura delle merci importate da paesi non appartenenti alla Ue, il quale non trova sino a questo momento riscontro in ambito comunitario. Il semplice riferimento all'esigenza di assicurare «un livello elevato di protezione dei consumatori ai sensi dell'articolo 153 del Tratttato», contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge, non può certo fare da scudo.

A fronte di queste considerazioni sembra possibile immaginare due diverse soluzioni. Da un lato, appare meritevole di attenzione la strada intrapresa dalla Commissione, che intende predisporre un sistema di marchiatura all'origine (su base volontaria) dei prodotti «made in Europe» e di introdurre, almeno per alcuni settori, un regime d'etichettatura obbligatoria delle merci importate dall'estero (come avviene negli Usa). L'introduzione d'un marchio «made in Europe», a cui sia aggiunta l'indicazione dello Stato membro in cui è localizzato il processo produttivo, appare la soluzione più equilibrata, in grado di assolvere alla funzione di segnalazione di qualità e al contempo di non intaccare il principio della libera circolazione intracomunitaria delle merci. Dall'altro può pensarsi a un sistema volontario di etichettatura, che consenta ai produttori di indicare quanta parte in termini percentuali del prodotto è realizzato in Italia ed eventualmente di confrontare questo dato con il prodotto degli altri concorrenti.

GESTIRE LO STUDIO

L'anacronistico divieto dell'avvocato dipendente

I legali in Italia sono oltre 150mila. L'appartenenza all'Albo consente a tutti di fornire un servizio "qualificato". Permane però l'asimmetria informativa, tra cliente e professionista, ossia l'incapacità di valutazione dei servizi forniti, in relazione alla congruità del prezzo o del risultato ottenuto. Questo accade anche perché non sempre è chiaro quale sia il livello di autonomia dell'avvocato rispetto all'organizzazione in cui opera, né il grado di responsabilità economica impiegata nell'attività.

> In Francia e Germania nessuna preclusione

Una delle norme che più di altre frena il processo di modernizzazione e di integrazione nella Ue è quella che impedisce agli avvocati di mantenere il proprio titolo e l'iscrizione all'Albo se impiegati stabilmente presso un ente, azienda (o studio legale) con un rapporto di lavoro subordinato. Tale divieto risale al regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore", convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36. E costituisce un'iniqua disparità di trattamento tra i professionisti forensi in Europa, tutta in danno della maggioranza degli avvocati e dei consumatori italiani. Nel nostro Paese non è consentita la figura dell'avvocato salariato, come accade in Germania, Inghilterra e Francia, dove addirittura è in vigore un contratto collettivo.

Secondo l'obiezione più comune, se l'avvocato lavorasse come dipendente perderebbe *ipso facto*, la propria autonomia. Se così fosse, non si spiegherebbe allora la deroga per i dipendenti degli uffici legali presso gli enti pubblici. L'autonomia piuttosto è minata dalle incertezze economiche e dall'agguerrita concorrenza. La norma del '33 mirava a consolidare uno status di tipo corporativo, ma nell'attuale mutato scenario ha perso la propria ragione d'essere. Se il divieto cadesse, i 150mila iscritti probabilmente aumenterebbero, ma non sarebbero più tutti liberi professionisti concorrenti. La questione è spinosa e riguarda anche le discussioni sul riconoscimento della figura del "giurista d'impresa", che oramai, per effetto dell'esclusione dall'Albo, sta acquisendo un'identità autonoma. Restando però agli aspetti organizzativi degli studi legali, l'esistenza dell'avvocato salariato consentirebbe alla categoria di uscire dall'attuale ipocrisia in cui versano molti dei "liberi professionisti" che fatturano a un unico cliente (lo studio per cui lavorano) e che non sono nemmeno proprietari del Codice civile che consultano. Costringerebbe poi gli avvocati a una scelta più legata alle proprie possibilità economico-gestionali, connesse all'esperienza e alla specializzazione, senza necessariamente rinunciare alla propria dignità professionale, che è, e resterebbe, come l'autonomia, un dovere deontologico. Se l'opzione fosse data, al momento di affrontare le scelte professionali, ciascuno potrebbe meglio valutare i pro e i contro di una gestione autonoma, della forma societaria o associativa (anche interprofessionale), dando spazio a diverse forme organizzate che mutuerebbero dal modello "imprenditoriale" la logica e la diversa ripartizione del rischio e dell'utile tra avvocati proprietari e avvocati dipendenti.

ONLINE
I testi delle sentenze di Bologna (125) e Milano (4081)
ilsole24ore.com/norme

Per non parlare della mutata utilità del periodo di pratica che, ove si inquadrasse in un vero e proprio "apprendistato" retribuito, farebbe uscire allo scoperto le sacche sommerse di parziale o totale incongruità dell'istituto (piaga denunciata già a suo tempo, da Calamandrei). Il successo sul mercato infine opererebbe una selezione tra gli studi di ciascun tipo, favorendo probabilmente l'esercizio in forma associata.

PAOLA PARIGI
posta.norme@ilsole24ore.com

I NUMERI DELLA SETTIMANA

Trattamento di fine rapporto
Coefficienti di rivalutazione del Tfr

	Variazioni su dicembre 2003 (%)		
2004	dal 15 aprile	al 14 maggio	**1,115764**
	dal 15 maggio	al 14 giugno	**1,363916**
	dal 15 giugno	al 14 luglio	**1,673645**
	dal 15 luglio	al 14 agosto	**1,860222**
	dal 15 agosto	al 14 settembre	**2,108374**
	dal 15 settembre	al 14 ottobre	**2,233374**
	dal 15 ottobre	al 14 novembre	**2,358374**
	dal 15 novembre	al 14 dicembre	**2,668103**
	dal 15 dicembre	al 14 gennaio 2005	**2,793103**
	Variazioni su dicembre 2004 (%)		
2005	15 gennaio	14 febbraio	**0,125000**
	15 febbraio	14 marzo	**0,492131**
	15 marzo	14 aprile	**0,738196**
	15 aprile	14 maggio	**1,105327**
	15 maggio	14 giugno	**1,351392**
	15 giugno	14 luglio	**1,597458**
	15 luglio	14 agosto	**1,904056**

Nota: tabella completa su «Il Sole-24 Ore» del 15 luglio 2005 — *Fonte: Istat*

Tasso ufficiale di riferimento
Ex Tasso ufficiale di sconto (Tus) determinato dalla Banca d'Italia

Dal	Al	Tasso di riferimento
9.02.2000	21.03.2000	3,25%
22.03.2000	03.05.2000	3,50%
4.05.2000	14.06.2000	3,75%
15.06.2000	5.09.2000	4,25%
6.09.2000	10.10.2000	4,50%
11.10.2000	14.05.2001	4,75%
15.05.2001	4.09.2001	4,50%
5.09.2001	18.09.2001	4,25%
19.09.2001	13.11.2001	3,75%
14.11.2001	10.12.2002	3,25%
11.12.2002	11.03.2003	2,75%
12.03.2003	8.06.2003	2,50%
9.06.2003		2,00%

Nota: ultima variazione «Gazzetta Ufficiale» 131 del 9 giugno 2003 — *Fonte: «Gazzetta Ufficiale»*

Indice delle locazioni
Variazioni annuali e biennali dell'indice delle locazioni calcolate dall'Istat

Periodo		Var. 75%	«Gazzetta Ufficiale»
VARIAZIONI ANNUALI ISTAT			
Gennaio 2005	**1,6**	1,2	n. 46 del 25.02.2005
Febbraio 2005	**1,6**	1,2	n. 65 del 19.03.2005
Marzo 2005	**1,6**	1,2	n. 95 del 26.04.2005
Aprile 2005	**1,7**	1,275	n. 121 del 26.05.2005
Maggio 2005	**1,7**	1,275	n. 148 del 28.06.2005
Giugno 2005	**1,6**	1,2	n. 166 del 19.07.2005
Luglio 2005	**1,8**	1.35	n. 197 del 25.08.2005
VARIAZIONI BIENNALI ISTAT			
Gennaio 2005	**3,6**	2,7	n. 46 del 25.02.2005
Febbraio 2005	**3,8**	2,85	n. 65 del 19.03.2005
Marzo 2005	**3,6**	2,7	n. 95 del 26.04.2005
Aprile 2005	**3,7**	2,775	n. 121 del 26.05.2005
Maggio 2005	**3,8**	2,85	n. 148 del 28.06.2005
Giugno 2005	**3,9**	2,925	n. 166 del 19.07.2005
Luglio 2005	**3,9**	2,925	n. 197 del 25.8.2005

Fonte: Istat

Tasso dell'interesse legale
Saggio degli interessi legali fissato annualmente dal ministero dell'Economia

Periodo di validità	Tasso
Fino al 15 dicembre 1990	5%
Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996	10%
Dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre 1998	5%
Dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 2000	2,5%
Dal 1º gennaio 2001	3,5%
Dal 1º gennaio 2002	3%
Dal 1º gennaio 2004	2,5%

Nota: modificato con Dm 1º dicembre 2003 del ministero dell'Economia, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 286 del 10 dicembre 2003

Fonte: «Gazzetta Ufficiale»

IN COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA **INDICI MENSILI / IL SOLE-24 ORE**